



EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 – SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN VIDEO CONFERENZA – DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020. Il successivo DL 30/07/2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 124/2020) ha prorogato fino al 15/10/2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto fra le quali, al n. 16, rientra il sopra richiamato art. 73. Successivamente il DL 7/10/2020, n. 125 (pubblicato in G.U. n. 248 del 7/10/2020) all'art. 1, comma 3, lettera a) ha ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020 i termini previsti dal citato D.L. 83/2020. Il disciplinare potrà essere modificato in relazione alla variazione della normativa di riferimento e all'esperienza maturata nell'utilizzo del supporto tecnico fornito per la gestione della seduta in videoconferenza, o all'eventuale implementazione di nuove funzioni del supporto medesimo.
2. I criteri nel presente disciplinare trovano la loro fonte nelle disposizioni, con forza di legge, sopra richiamate, laddove si prevede che i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, secondo tali modalità, nel rispetto di criteri previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale ove previsto o dal Sindaco.
3. Il presente disciplinare adatta gli istituti contenuti nel regolamento del consiglio comunale, individuati negli articoli successivi, alla modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.
4. Le sedute in videoconferenza prevedono che: I Consiglieri comunali, il Sindaco e i componenti della Giunta, il Segretario Generale e/o il suo vicario con i componenti della Segreteria del Consiglio, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala consiliare o dal luogo fissato per la seduta, in modalità sincrona e simultanea.
5. Le adunanze in videoconferenza del Consiglio Comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari si svolgono utilizzando piattaforme telematiche che l'Ente dispone e che permettono la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco, i componenti della Giunta e il Segretario generale i componenti la Segreteria del Consiglio dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. I Consiglieri si dovranno avvalere di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone e relativa connessione ad internet.
6. La trasmissione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete già utilizzate prima dell'emergenza COVID-19.
7. I Consiglieri e gli altri partecipanti alla seduta, possono collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti, assicurando al contempo modalità che consentano, nei limiti del possibile, la stabilità della connessione. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica sono responsabili il



- Presidente ed il Segretario generale del Comune, nel caso si tratti di seduta del Consiglio comunale, e i Presidenti ed i segretari verbalizzanti negli altri casi.
8. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza.
  9. I Consiglieri comunali e il Sindaco rispondono all'appello nominale. Il Presidente della seduta, anche per mezzo dei segretari verbalizzanti, deve accertare, nel corso della seduta, l'identità e la legittimazione dei partecipanti alla stessa, mediante la verifica e riscontro della connessione video e audio di ciascuno di essi. In caso di riscontro non positivo, partecipanti alla seduta saranno considerati assenti.
  10. Le sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari sono da ritenersi svolte presso la residenza comunale.
  11. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
  12. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal vigente Regolamento del Consiglio comunale.
  13. La manifestazione del voto dei Consiglieri e del Sindaco deve avvenire in modo palese, per appello nominale del segretario verbalizzante, previa verifica e riscontro della connessione video e audio di ciascuno degli stessi. In caso di riscontro non positivo, i partecipanti alla seduta saranno considerati assenti.
  14. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.
  15. Ai fini della verbalizzazione della seduta del Consiglio comunale, i componenti la Segreteria del Consiglio registrano la seduta in videoconferenza mediante la specifica applicazione della quale dispone la piattaforma utilizzata. La registrazione della seduta deve essere conservata agli atti dell'Ente.
  16. Nel verbale delle riunioni in videoconferenza devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.
  17. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in streaming, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento.
  18. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla vigente normativa, allo Statuto e al Regolamento del Consiglio comunale.
  19. La presente disposizione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale, inviata ai consiglieri, al Sindaco, agli assessori, al Segretario Generale, ai dirigenti, alla Prefettura territoriale di Lucca.
-



CITTÀ DI VIAREGGIO

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Paola Gifuni

---